

# **VENDITA STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - COMUNICAZIONE**

Da **SPEDIRE** con posta elettronica certificata al Comune, almeno 7 giorni prima della data d'inizio della vendita sottocosto)

**AL COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)  
S.U.A.P.  
PEC: protocollo@pec.comune.alba-adriatica.te.it**

**Oggetto:** Comunicazione di effettuazione di una **vendita straordinaria di liquidazione per:** <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_ I sottoscritt \_\_\_\_\_  
(a) in qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ con sede  
legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
titolare di esercizio per la vendita delle merci comprese nel settore (b) \_\_\_\_\_  
ubicato in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale della Ditta / iscrizione Registro imprese \_\_\_\_\_.

## **COMUNICA**

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 della L.R. Abruzzo del 31/7/2018 n. 23 che effettuerà, nell'esercizio commerciale sopra indicato, **una VENDITA DI LIQUIDAZIONE PER** <sup>(1) (2)</sup>

La vendita suddetta avrà inizio il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ sino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
(3) L'esercizio rimarrà chiuso dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ sino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Si allega alla presente:

1. Elenco delle merci poste in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della quantità delle stesse;
2. - Ricevuta di comunicazione di cessazione attività (per le vendite di cui alla lettera **A**);  
- Ricevuta di comunicazione di subingresso (per le vendite di cui alla lettera **B**);  
- Ricevuta di comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero della domanda di autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita (per le vendite di cui alla lettera **C**);  
- Ricevuta di comunicazione al SUE in materia di edilizia (per le vendite di cui alla lettera **D**).

Alba Adriatica, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firma digitale

**NOTE:**

- (a) da riportare solo in caso di Società.
- (b) Indicare se ALIMENTARE, NON ALIMENTARE o ALIMENTARE/NON ALIMENTARE.
- (1) specificare se la vendita avviene per:
  - A) Cessazione dell'attività commerciale;
  - B) Trasferimento di ramo d'azienda (CESSIONE);
  - C) Trasferimento dell'azienda in altro locale;
  - D) Trasformazione o rinnovo dei locali che comportino la sospensione totale per un periodo minimo di dieci giorni lavorativi.
- (2) descrizione della natura effettiva dell'intervento (solo per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione degli impianti);
- (3) da indicare obbligatoriamente solo per le vendite di cui alla lettera D).

Legge Regionale 31/7/2018 n. 23

Art. 43 Vendite di liquidazione.

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di eliminare in breve tempo le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di locazione di durata annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione in proprietà dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo locali.
2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno e per una sola volta, ad eccezione dei casi di vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali.
3. È vietato effettuare vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale.
4. L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione ne dà comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (di seguito pec) al SUAP del Comune competente almeno sette giorni prima dell'inizio della vendita indicando l'ubicazione dei locali, il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione e la durata della stessa, comunque non superiore a sei settimane, tranne nei casi di liquidazione per cessazione definitiva dell'attività commerciale in cui il limite massimo di durata è elevato a tredici settimane.
5. Nei casi di trasformazione o rinnovo locali intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l'esercente indica il periodo in cui l'esercizio resta chiuso successivamente alla liquidazione che, comunque, non può essere inferiore a dieci giorni.
6. Dall'inizio della vendita di liquidazione nell'esercizio non può essere introdotta merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo, anche in conto deposito.
7. L'esercente espone cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando.
8. L'esercente, entro quindici giorni dal termine della vendita di liquidazione, produce al SUAP del Comune competente la documentazione attestante l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale o altra modifica di cui al comma 1 per la quale è stata effettuata la vendita.